**LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI**

**APPENDICE: REGOLE SPECIFICHE PER LA LINEA DI AZIONE 1 DELL'INVESTIMENTO 2.2. “*TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE*”**

**ALLEGATO 6**

**VERIFICA DEL RISPETTO DELL’AMBITO APPLICATIVO DEI REGOLAMENTI DE MINIMIS**

Al fine di garantire che il finanziamento a valere su fondi PNRR non si sostanzi in un aiuto a vantaggio di una attività esclusa dall'ambito di applicazione dei Reg. (UE) nn. 2013/1407 e 2023/2831, si definiscono le verifiche che i Soggetti attuatori devono svolgere sui beneficiari dell’investimento 2.2.

Il problema si pone principalmente per i beneficiari che svolgono attività di "produzione primaria dei prodotti agricoli" di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 2 del citato Regolamento.

A tale scopo, infatti, indipendentemente dalla originaria natura di bene strumentale all'attività agricola, occorre verificare se sussista un attuale ed effettivo collegamento del bene con l’attività di produzione agricola primaria attuale, poiché in assenza dello stesso è da escludere a priori ogni eventuale ulteriore verifica.

**I) CASISTICA**

Il controllo da parte del Soggetto attuatore dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni di massima.

**1**. Assenza di collegamento - E' da escludere a priori ogni ulteriore verifica nel caso di beni *privi di collegamento* con la produzione agricola (es. chiese rurali, cappelle votive, oratori, elementi della cultura e religiosità popolare) ovvero ad essa *originariamente collegati* (es. vecchi mulini, frantoi, essiccatoi, caselle per la caseificazione, ecc.), ma che per lo stato di conservazione e la natura della tecnologia usata sono da considerarsi *inutilizzabili* per la produzione attuale e pertanto abbiano esclusivamente valore storico.

**2**. Irrilevanza del collegamento – in caso di beni *originariamente collegati* con il fondo agricolo e con la produzione (stalle, fienili, magazzini, ecc.) e *recuperabili per finalità chiaramente estranee* alla produzione primaria (quali sale conferenze, spazi museali, locali di socializzazione a servizio delle comunità locali, servizi di promozione dell’attività turistica, ecc.) la verifica richiede l'accertamento della effettiva separazione tra l’attività o funzione dichiarata e l’attività di produzione primaria.

**3**. Collegamento per attività "connesse"- I beni *originariamente collegati* con il fondo agricolo e che vengono recuperati per l’esercizio di taluna delle "*attività connesse" di cui all'art. 2135, 3° comma*, c.c. (es. agriturismo, enoturismo, oleoturismo, agricoltura sociale) devono essere oggetto delle seguenti verifiche:

- visura camerale CCIAA e dei codici Ateco relativi alle attività esercitate;

- effettivo esercizio di attività connesse di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice Civile con applicazione della contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972;

- effettiva destinazione d’uso dei locali attribuita a seguito della conformità edilizia a fine lavori;

- controlli a campione sull'eventuale autocertificazione richiesta al soggetto beneficiario.

**4**. Collegamento diretto - I beni *tuttora collegati* con il fondo agricolo *e suscettibili di utilizzazione*per l’attività di produzione primaria sono da assoggettare alle seguenti verifiche:

- visura camerale CCIAA e dei codici Ateco relativi alle attività esercitate;

- effettiva destinazione d’uso dei locali attribuita a seguito della conformità edilizia a fine lavori;

- effettiva separazione tra l’attività o funzione dichiarata e l’attività di produzione primaria;

- controlli a campione sull'eventuale autocertificazione richiesta al soggetto beneficiario.

**II**) **CONTABILITÀ SEPARATA**

Con particolare riguardo alla tenuta della "contabilità separata" i beneficiari devono produrre al Soggetto attuatore una autocertificazione, la quale, nel caso di soggetti obbligati per diritto interno alla tenuta dei libri contabili (es. società di capitali), deve contenere l'attestazione della effettiva separazione della contabilità, che sarà oggetto di controlli a campione da parte del Soggetto attuatore.

**III**) **SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

I beneficiari non obbligati alla tenuta dei libri contabili devono comunque attestare nell'autocertificazione la sussistenza di una specifica contabilità di progetto, ove inserire la documentazione relativa alle spese sostenute per l'intervento finanziato con fondi PNRR.

**IV**) **IMPRESE COLLEGATE**

Nel caso in cui diverse attività siano gestite da imprese collegate (es. un imprenditore agricolo per la produzione primaria ed una società di capitali per la gestione di una attività ricettiva di agriturismo), la separazione contabile va verificata dal Soggetto attuatore rispetto alle competenze dei due soggetti, giuridicamente e contabilmente distinti.